

COMUNE DI ALCAMO

IV SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - UFFICIO IMU

ACCONTO PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2016 (SCADENZA 16/06/2016)

Tipologia	Aliq. adottata	Detrazione	Moltiplicatore	Codici F/24
Abitazione principale (A1, A8 e A9 e relative pertinenze: C02, C06, C07 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali indicate);	5,00 ‰	200,00	160	3912
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»	7,60 ‰	200,00	160	3912
Abitazione assegnata al coniuge separato;	ESENTE (L. 147/2013, art. 1, c. 707)			
Abitazione principale, posseduta, e non locata, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;	ESENTE (L. 147/2013, art. 1, c. 707)			
Abitazione non locata posseduta da anziani e disabili residenti in istituto di ricovero.	ESENTE (ART. 4, C. 9, LETT. "B" DELIB. CONS. 141 DEL 05/09/2014 E S.M.I.)			
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTE (D.L. 102/2013, art. 2, c. 2, lett. "a")			
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)	ESENTE (L. 147/2013, art. 1, c. 707)			
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM Infrastrutture 22/04/2008	ESENTE (L. 147/2013, art. 1, c. 707)			
Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: il comodante deve risiedere nello stesso Comune il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9 il comodato deve essere registrato Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU. Comma 10 lett. b art. 1 legge 208/2015	10,60 ‰		160	3918
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	ESENTE (ART. 4, C. 8, DELIB. CONS. 141 DEL 05/09/2014 E S.M.I.)			
Fabbricati e relative pertinenze a disposizione (cat. A, C02, C06, C07)	10,60 ‰		160	3918
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU è determinata applicando l'aliquota ordinaria ridotta al 75% (10,60*75%) . Comma 53 art. 1 legge 208/2015	7,95 ‰		160	3918
Negozi e botteghe (cat. C01)	10,60 ‰		55	3918
Fabbricati cat. C03	9,60 ‰		140	3918
Fabbricati cat. C03 a condizione che vi siano esercitate attività artigianali (art. 4 c. 11 reg.to)	8,60 ‰		140	3918
Uffici e studi privati (cat. A10)	10,60 ‰		80	3918
Fabbricati cat. D	9,60 ‰		65	3925 (7,60 ‰) 3930 (2,00 ‰)
Immobili nelle seguenti categorie: D1-D3-D7-D8 utilizzati direttamente dal proprietario o altro diritto reale di godimento per l'esercizio di attività di impresa.	8,60 ‰		65	3925 (7,60 ‰) 3930 (1,00 ‰)
Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, da neo imprese di società di persone, società di capitali, società cooperativa e imprese individuali costituite successivamente al 01 gennaio 2012. La riduzione compete per le prime tre annualità di imposta decorrenti dalla data di costituzione. Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle neo imprese per lo svolgimento della propria attività ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo e immobiliare.	8,60 ‰		Si applica il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale	3918
Tutte le altre tipologie di fabbricati	10,60 ‰		Si applica il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale	3918
Terreni agricoli e/o incolti che non sono posseduti e condotti da CD e IAP.	4,60 ‰		135	3914
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) iscritti nella previdenza agricola. Comma 10 lett. c-d art. 1 legge 208/2015	ESCLUSI (L. 208/2015, art. 1, c. 10)			
Aree fabbricabili	10,60 ‰	Valore Commerciale dell'area		3916
Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) - quota Stato con aliquota base	9,60 ‰		80	3925 (7,60 ‰) 3930 (2,00 ‰)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (A10-B-C01-C02-C03-C06-C07-D10 -) con annotazione nella visura catastale dei requisiti di ruralità.	ESENTE (L. 147/2013, art. 1, c. 708)			

Prima dell'applicazione del moltiplicatore la rendita va aumentata del 5%.

N.B.: La base imponibile è ridotta:

- Per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- per i fabbricati dichiarati inagibili o nabilabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato per effettuare il versamento IMU in acconto o a saldo vedi comunicato.